

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOGRAFIA E SCIENZE TERRITORIALI

CLASSE: LM-80 “Scienze geografiche”

REGOLAMENTO DIDATTICO

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze Territoriali della Classe “LM-80 – Scienze geografiche”.

Il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze Territoriali è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in Scienze geografiche di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*).

2. Il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze Territoriali ha come dipartimenti di riferimento il Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (capofila), il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Studi storici e afferisce alla Scuola di Scienze della natura dell'Università degli Studi di Torino.

3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali, di seguito indicato con CCLM. La Scuola di Scienze della natura recepisce le delibere sotto forma di note informative. Il CCLM può nominare la Giunta del CCLM per coadiuvare il presidente e il vice-presidente nell'organizzazione e gestione delle attività del Corso di Laurea Magistrale. La Giunta è composta di cinque membri: il presidente del Corso di Laurea, il vice-presidente e altri tre componenti.

4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'ALLEGATO 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.

5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.

6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle dei Dipartimenti di riferimento e della Scuola di afferenza, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Torino e del Politecnico di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

1. Gli obiettivi formativi specifici ed il dettaglio dei risultati di apprendimento attesi espressi attraverso i Descrittori europei del titolo di studio, gli sbocchi occupazionali e professionali sono indicati nel RAD riportato nell'allegato al presente regolamento (allegato 2), il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Geografie e Scienze territoriali devono essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al successivo comma 2, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.

2. Il Corso di Laurea magistrale in Geografia e scienze territoriali è ad accesso non programmato. L'accesso al Corso di Laurea magistrale in Geografia e scienze territoriali è subordinato, innanzitutto, al possesso dei seguenti requisiti curriculari che consentono l'ammissione diretta alla prova di verifica della preparazione individuale:

a) diploma di laurea triennale (o equivalente titolo conseguito all'estero e considerato idoneo) appartenente ad una delle classi dell'elenco sotto riportato, con riferimento sia alle classi di laurea del DM 270/2004, sia alle corrispondenti classi del DM 509/1999 (tra parentesi):

- lauree delle scienze territoriali

L-6 Geografia (L30 Scienze geografiche)

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale)

L-34 Scienze geologiche (L16 Scienze della Terra)

- lauree delle scienze umane

L-1 Beni culturali (L13 Scienze dei beni culturali)

L-42 Storia (L38 Scienze storiche)

- lauree delle scienze ambientali

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali)

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)

- lauree delle scienze economico-politiche

L-33 Scienze economiche (L28 Scienze economiche)

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali)

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace).

Al fine della valutazione dei requisiti curriculari possono essere presi in considerazione anche diplomi di laurea del vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, purché in discipline universitarie equivalenti alle classi di laurea triennale curriculari.

Tale valutazione compete alla Commissione preposta alla valutazione delle domande preliminari che, a tale riguardo, opera facendo riferimento alle tabelle ministeriali di equipollenza ed equiparazione dei corsi di laurea.

Gli studenti che possiedono una laurea triennale in una classe diversa da quelle curriculari, sopra elencate, possono comunque essere ammessi al colloquio di verifica della preparazione individuale purché abbiano sostenuto non meno di 12 cfu in esami di almeno due dei tre settori scientifico-disciplinari della Geografia:

- Geografia fisica e geomorfologia (GEO/04)

- Geografia (M-GGR/01)

- Geografia economico-politica (M-GGR/02) e per non meno di 6 cfu per SSD.

Nel conteggio di questi cfu è ammessa una tolleranza massima di 1 cfu per ognuno degli ambiti disciplinari. Nel caso in cui lo studente non disponga, in tutto o in parte, dei cfu curriculari sopra indicati potrà, in relazione alle proprie lacune, iscriversi a singoli insegnamenti universitari e sostenere, con esito positivo, il relativo accertamento prima della scadenza prevista per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.

b) È altresì richiesta un'adeguata conoscenza della lingua inglese, sia in forma scritta sia in forma orale. Tale requisito è considerato soddisfatto se lo studente ha sostenuto nel proprio curriculum universitario almeno un esame di lingua inglese o possiede un certificato di conoscenza della lingua inglese di livello pari almeno al B2 del Quadro Comune Europeo, rilasciato da un ente accreditato.

3. Oltre a disporre dei requisiti curriculari sopra elencati i candidati devono dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza nelle discipline fondamentali oggetto del Corso di Studio, vale a dire in Geografia fisica e geomorfologia (GEO/04) e in Geografia umana (M-GGR/01 e M-GGR/02). I contenuti e le modalità della prova di verifica sono definiti e resi pubblici dall'apposita Commissione.

Il superamento con esito positivo di detta prova consente di ottenere il nulla-osta per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.

4. Per gli studenti stranieri è prevista inoltre una verifica volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso dello stesso colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio di verifica dell'adeguata preparazione personale potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà sulle stesse discipline indicate al comma 3.

Art. 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con il Regolamento del Dipartimento di riferimento.

4. Gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze territoriali non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione di almeno sei anni della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCLM della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi, con possibilità di aggiornamenti integrativi da valutare caso per caso.

ARTICOLO 5

Attività Formative e curricula

1. Il Corso di Laurea magistrale può essere articolato in percorsi di studio.

2. Il piano di studio, comprensivo dell'eventuale articolazione in percorsi di studio viene annualmente approvato dal Consiglio di Corso di Laurea per il suo inserimento nella banca dati dell'Offerta formativa e nel Manifesto degli studi

.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche formative dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un

programma suddiviso in due periodi didattici, approvato dal CCLM. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si svolgono secondo la data di inizio e il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 23 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Gli insegnamenti sono di norma di 36, 54 e 72 ore, rispettivamente per 6, 9 e 12 crediti, secondo una ripartizione del 24% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 76% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I laboratori corrispondono normalmente a 18 ore per 3 crediti e possono giungere al 50% del peso orario effettivo

3. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal CCLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta.

4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso di Laurea Magistrale fino a un massimo di 6 crediti. Le attività di tirocinio devono essere orientate a favorire l'approfondimento critico delle conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitario alla luce di un'esperienza pratica e a consentire il perfezionamento delle capacità di progettazione, di ricerca e di riflessione. L'esperienza di tirocinio può essere anche collegata all'argomento e al lavoro di preparazione della tesi di laurea dello studente.

5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea Magistrale con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo o di specifiche convenzioni, proposte dal Corso di Laurea Magistrale, approvate dal CCLM con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere (come presentazioni, consegna di relazioni, progetti e lavori di gruppo) sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento. Possono essere previsti degli appelli straordinari fuori sessione per i laureandi.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede 6 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico:

- 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l'insegnamento;

- 2 appelli nell'altra sessione di esami (estiva o invernale);

- 1 appello nella sessione autunnale.

Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno accademico.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) del Corso di Studio è stabilito annualmente dal CCLM sulla base del Calendario accademico di Ateneo e delle indicazioni in merito della Scuola di Scienze della NaturaC.

7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami è stabilito dal Presidente del CdS in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Monitoraggio e Riesame e i Docenti interessati.

8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e coi mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.

9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.

12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di Corso di Laurea Magistrale, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. Il Dottorato di ricerca rappresenta un titolo preferenziale.

13. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame 3 volte in un Anno Accademico.

14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale, valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata. Il ritiro dello studente è verbalizzato unicamente sul registro degli esami.

15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in considerazione le specifiche esigenze degli studenti lavoratori, previa presentazione di un certificato attestante l'esigenza.

16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio ed aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione dei risultati di una tesi scritta di fronte a una Commissione di Laurea composta da almeno 7 membri, compreso il Presidente, e nominata dal Presidente del CdS.

2. La prova finale costituisce un momento fondamentale che integra e completa il percorso di studi, indirizzando a ulteriori livelli formativi avanzati o a specifici ambiti professionali. La tesi di laurea deve essere pertanto elaborata dallo studente in modo originale sulla base di una ricerca teorica e/o

empirica e riguardare un argomento coerente con il percorso di studio seguito, relativo ai temi di almeno un insegnamento di cui lo studente abbia sostenuto l'esame. Nel lavoro di tesi, lo studente è seguito da uno o più docenti relatori. Nel caso in cui il primo relatore non sia docente di una disciplina del Corso di Laurea, allora su richiesta dello studente il relatore dovrà essere espressamente incaricato a svolgere tale funzione da parte del CCLM, dopo che quest'ultimo abbia valutato la congruenza del tema di tesi con il piano di studi dello studente

3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

La Commissione di Laurea dispone fino a un massimo di 8 punti.

La Commissione potrà decidere di attribuire la lode ai candidati il cui curriculum sia particolarmente meritevole. Per la richiesta di attribuzione della lode è necessario un punteggio finale (compreso quello per l'esame di laurea) almeno pari a 110/110 e 1) la richiesta del relatore; 2) il parere favorevole del controrelatore; 3) una valutazione della prova finale di almeno 5 punti; 4) il possesso di un minimo di una lode nei voti di esame o una media totale (media esami + punteggio tesi) uguale o superiore a 112.

In aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità la menzione e/o la dignità di stampa.

4. La valutazione della prova finale terrà conto anche della capacità del laureando magistrale di argomentare in modo chiaro e rigoroso la propria tesi di laurea nel corso della discussione con la Commissione di Laurea

5. La prova di laurea è superata se lo studente ha ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a sessantasei punti.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi ad un Corso di Studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio di livello universitario può effettuare l'iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

ARTICOLO 10

Propedeuticità e obblighi di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie.

2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria, ma può essere consigliata o raccomandata.

3. Le modalità e la verifica della frequenza, ove prevista, sono stabilite annualmente dal CCLM e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni tramite il sito del Corso di Studi.

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente, nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità prevista nel Manifesto degli Studi.

3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.

4. Il piano carriera individuale, ovvero difforme dai piani carriera indicati nel presente Regolamento, dev'essere conforme all'Ordinamento Didattico e viene sottoposto all'approvazione del CCLM.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Su delega del Consiglio di Dipartimento, il CCLM delibera sul riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze Territoriali dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di studio ovvero da un'altra Università, un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica attestazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengono da corsi di Laurea Magistrale della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.

2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».

4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative» (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 12 crediti, secondo quanto previsto nel piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale.

5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe LM-80, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 60 sotto specifica valutazione.

6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea.

ARTICOLO 13

Docenti

1. L'elenco dei docenti del Corso di Studio e dei Docenti di riferimento è pubblicato annualmente sul sito del Corso di Studio nella specifica Scheda informativa.

Docenti di riferimento (come da Decreto Direttoriale 10/06/2008, n. 61, stilato sulla base delle attuali risorse di docenza, da aggiornare annualmente) sono:

Prof. Giandomenico Fubelli

Prof.ssa Fiorella Acquaotta

Prof. Michele Lancione

Prof. Alessandro Pezzoli

Prof.ssa Paola Pressenda

Prof. Carlo Salone

Prof.ssa Maria Luisa Sturani

ARTICOLO 14

Tutor

1. Il tutorato, svolto dai docenti del Corso di Laurea Magistrale, è istituito per orientare ed assistere gli studenti lungo il loro corso di studi, per renderli attivamente partecipi del processo formativo e per rimuovere gli eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.

L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale.

Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso la Scuola di Scienze della Natura.

2. Docenti (soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. B del D.L. n. 105/2003:

Prof. Giandomenico Fubelli

Prof.ssa Paola Pressenda

Prof. Andrea Ajmar

ARTICOLO 15

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.

2. Nel Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.

3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:

- confronto tra docenti e studenti;
- autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
- istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
- di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
- di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.

4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).

5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16

Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 17

Altre Commissioni

1. Il CCLM può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Avverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

ARTICOLO 18

Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del Corso di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM.
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio è annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza è legato alla coorte riferita all'Anno Accademico di prima iscrizione .

ARTICOLO 19

Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze territoriali siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

ALLEGATO N. 1 Percorso Formativo a.a. 2022/2023

ALLEGATO N. 2 RAD